ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI, 2009/71/EURATOM IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E 2011/70/EURATOM IN MATERIA DI GESTIONE SICURA DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DERIVANTI DA ATTIVITA' CIVILI

Art. 87

Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati

Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Versione in vigore dal 28 giugno 1995, non più in vigore dal 27 agosto 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Capo	VIII — Protezione sanitaria dei lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-230-1995/art-87-sorveglianza-medica-effettuata-da-medici-autorizzati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it